

COSIMO MARIA FERRI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Presidente, devo dire che ho ascoltato con grande interesse la relazione dell'onorevole Vazio e il Governo ne condivide tutti i passaggi. Ringrazio in questa sede il presidente della Commissione giustizia e tutti i componenti per il dibattito che comunque è stato fatto in Commissione e devo dire che il Governo ha ascoltato con grande attenzione le forze politiche della minoranza che in Commissione hanno sollevato diverse questioni.

Proprio in risposta a quanto è stato sollevato, il Governo in questa sede vuole puntualizzare l'importanza di questo decreto-legge e l'importanza di un'approvazione in sede di conversione, così come è stato indicato e come il testo è uscito dalla Commissione.

È l'inizio di una serie di provvedimenti che riguardano una seria ed effettiva riforma della giustizia civile. Più volte il Governo ha sottolineato la necessità di dare a questo Paese una giustizia civile che funzioni, come volano della ripresa economica, come passo necessario per cercare di attrarre le imprese straniere a investire nel nostro Paese e per consentire, anche alle nostre imprese, di avere un'effettiva tutela del diritto di credito.

Parto da questa premessa, proprio perché voglio sottolineare come in questo provvedimento sia inserita una parte, sulla quale, tra l'altro, c'è stato un ampio consenso anche da parte dei gruppi di minoranza, che riguarda le procedure esecutive. Quindi, si guarda a una tutela effettiva del diritto di credito, si riducono non solo i tempi e si semplifica la procedura esecutiva, ma si consente, aumentando e rivedendo in parte i poteri anche dell'ufficiale giudiziario, di accentuarne appunto l'esercizio dei poteri, proprio per facilitare la ricerca dei beni, perché noi oggi dobbiamo incidere su due binari: il primo è quello di ridurre i tempi del processo civile e l'altro di rendere effettiva la tutela e, quindi, di consentire poi nella fase esecutiva, quindi dopo che si è formato un titolo esecutivo, di potere aggredire il bene e recuperare in qualche modo i crediti.

Quindi, questo ci teniamo a sottolinearlo, perché è una parte fondamentale del decreto. Dunque, sono introdotte delle misure per l'efficienza e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata, tra cui l'informatizzazione dei registri di cancelleria relativi alle cause di esecuzione e la possibilità, come dicevo prima, per gli ufficiali giudiziari di ricercare beni da pignorare mediante consultazione delle banche dati della P.A. e concentrazione di tutti i procedimenti esecutivi a carico dello stesso debitore.

Inoltre, si cerca – e questo è un altro punto già sottolineato dal relatore che voglio riprendere – anche di limitare le ipotesi di compensazione delle spese legali. Questo perché? Perché si vuole circoscrivere la discrezionalità del giudice, in quanto nella prassi giudiziaria è circostanza pacifica che molte volte questo istituto veniva utilizzato e sfociava in un Pag. 7 provvedimento di compensazione delle spese di liti. Questo è importante, perché oggi nel ridurre l'arretrato, che poi è l'obiettivo principale di questo provvedimento, oltre a quello di snellire le procedure, si vuole, in qualche modo, evitare che ci sia un abuso del processo, perché cinque milioni di cause pendenti civili oggi sono dovute anche a un abuso dello strumento del processo, che poi allontana, perché diventano ruoli di cause ingestibili da parte dei magistrati che, voglio sottolinearlo, sono i più produttivi a livello europeo. Quindi, noi oggi abbiamo una magistratura che è la più produttiva in

Europa, che, però, non riesce a gestire i cinque milioni di cause civili. Questo è uno strumento importante per evitare l'abuso del processo e, quindi, per dissuadere l'intraprendere di nuove cause, quando ovviamente sono ispirate da liti temerarie, perché comunque non si vuole ovviamente ledere i diritti di ciascuno e dunque è chiaro che ci deve essere una tutela effettiva dei diritti ma dobbiamo evitare tutte le liti temerarie.

Quindi, questa è un'altra norma importante, così come è importante e si lega sempre a questi due concetti la norma sui tassi.

Infatti, oggi un debitore, approfittando, tra virgolette, dell'inefficienza della giustizia civile, e quindi dei ritardi della decisione, preferiva e sceglieva la strada di farsi citare in giudizio, e quindi non era spesso parte diligente nell'adempiere al pagamento del proprio debito, e, invece, aspettava, attendeva la citazione in giudizio, in qualche modo giocando sui tempi, sempre tra virgolette, ovviamente, della giustizia. Questo oggi non è più possibile, perché, fino all'entrata in vigore di questo decreto-legge, che noi auspichiamo venga convertito, il tasso legale, che era quello che veniva applicato al debitore inadempiente, era più vantaggioso per lo stesso debitore rispetto ad un tasso moratorio che, invece, oggi viene introdotto.

Quindi, oggi il debitore sa che, comunque, nel momento in cui decida di non adempiere, e quindi di non pagare, al termine di un giudizio e di una causa civile, se soccombente, dovrà non solo pagare il proprio debito, ma gli verranno applicati tassi non più legali, ma tassi moratori. Inoltre, con il criterio delle spese, se, chiaramente, le sue istanze, e quindi le sue argomentazioni difensive, non vengono ritenute idonee in qualche modo, può anche essere condannato, e sono ampliati i casi anche alla condanna delle spese processuali.

Tutto questo dovrebbe aiutare, dal punto di vista giuridico, a far capire ai cittadini, a chi è l'imprenditore, a chi non lo è, o, comunque, a chi è creditore e debitore, quale sia la strada da seguire, nella certezza che l'altro obiettivo che si vuole perseguire è la certezza del diritto e dei rapporti giuridici. Quindi, si prevede un aumento del saggio di interesse per il caso di ritardato pagamento di crediti pecuniari.

E quindi si vuole evitare, come dicevo poc'anzi, di premiare i debitori inadempienti, che, appunto, con le lungaggini della giustizia, sfruttavano il tasso di interesse moratorio, che, attualmente, è, tra l'altro, più basso di quello praticato dagli istituti di credito. Si propone, quindi, di prevedere uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite.

In particolare, laddove le parti non abbiano esse stesse previsto la misura del tasso di interesse moratorio, dal momento della proposizione della domanda giudiziale il tasso degli interessi legali deve considerarsi pari a quello previsto dalle disposizioni in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali previste dalla disciplina comunitaria attuata con il decreto legislativo n. 231 del 2002.

Altro punto che voglio riprendere è quello del passaggio delle cause semplici dal rito ordinario a quello sommario (quello sommario di cognizione, chiaramente). Anche questa disposizione va

nell'ottica di un'accelerazione del processo civile: è una norma importante, che, però, poi andrà letta nel quadro complessivo delle riforme su cui il Governo sta lavorando, Pag. 8 che vedono novità importanti anche nel disegno di legge delega che riguarda il processo civile.

Dicevo che questa norma è importante perché la normativa attuale prevede la possibilità di passaggio inverso, dal rito sommario all'ordinario, e qui, invece, si attribuisce al giudice il potere di disporre il passaggio, previo un contraddittorio, anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, quando la causa e l'istruttoria non sono complesse.

Questo è importante perché, in pratica, consentirà di saltare o ridurre le varie scansioni procedurali che precedono e che riguardano l'indicazione e l'ammissione dei mezzi di prova, e sarà importante, poi, collegarlo con il disegno di legge delega che citavo prima, perché avrà proprio come oggetto quello di ridurre delle fasi processuali, soprattutto per quanto riguarda anche la parte dello scambio delle memorie, che oggi vede un processo civile che ha diversi ostacoli da superare e che allunga certamente i tempi della giustizia civile.

Quindi, anche questa norma è, e si ritiene, di particolare importanza. Voglio aggiungere, e poi davvero non voglio approfittare più della vostra attenzione, un'ultima osservazione per quanto riguarda gli istituti, che poi sono inseriti nella prima parte del decreto-legge, che riguardano tutte quelle misure e quegli istituti che cercano, in qualche modo, di avviare un nuovo percorso, una nuova mentalità anche nel nostro Paese, ovvero la cultura di una mentalità che veda tutelare i propri diritti, come esiste in altri paesi d'Europa, e non solo, che veda la tutela effettiva dei diritti fuori dalla giurisdizione. Dunque, noi proponiamo alle parti, e ai cittadini, delle misure, degli istituti, che non necessariamente vedano l'esercizio della tutela dei propri diritti dentro la giurisdizione, ma fuori; questo è importante. Su questi temi le opposizioni si sono confrontate, anche in Commissione, con la maggioranza, e alcune parti dell'opposizione hanno sostenuto che poi effettivamente non ci sia questo ricorso. Ma occorre capire, intanto, l'importanza – è questo che voglio sottolineare – di un cambiamento, di un cambio di passo, di un cambio di mentalità, perché noi dobbiamo dire ai cittadini che oggi per tutelare un diritto possono andare o dal giudice oppure esistono altre forme.

**È chiaro che ciò è una scommessa per tutti. Il Governo proprio nell'iniziare un nuovo percorso anche costruttivo, e di confronto, con il mondo dell'avvocatura, con il quale si è confrontato in più occasioni, anche presso il nostro Dicastero, è partito proprio dal rafforzare la figura dell'avvocato professionista, che chiaramente è l'espressione della tutela del diritto di difesa di ciascuno di noi, e su cui abbiamo voluto puntare nell'introdurre questi istituti – riprendendo un po' quello che, per esempio, avviene in Francia per quanto riguarda la negoziazione assistita – anche rafforzando l'arbitrato.** In Commissione alcuni sostenevano: «No, ma c'è già la norma sull'arbitrato non occorre reintrodurla», ma con questo provvedimento noi riteniamo che ci sia un rafforzamento anche dell'arbitrato e, comunque sia, anche della possibilità di trasferimento su istanza congiunta delle parti. Quindi, le parti potranno decidere insieme, congiuntamente, di trasferire la loro causa civile di fronte ad un arbitro, o a un collegio arbitrale, e di definirla.

Il Governo, con questo provvedimento, consente ciò ed, inoltre, consente, come incentivo ad una risoluzione alternativa alla giurisdizione, la formazione di un titolo esecutivo, perché noi sappiamo chiaramente che il provvedimento dell'autorità giudiziaria forma poi un titolo esecutivo che è importante per la fase della tutela effettiva e della procedura esecutiva, laddove uno non adempia spontaneamente. In questo modo, con questo incentivo, con questa possibilità di formare un titolo esecutivo, si consente alle parti, congiuntamente, di scegliere quest'altra strada, che è quella della *translatio iudicii*, dell'arbitrato, della negoziazione assistita, ed è ciò che riguarda i primi punti del decreto.

È stata fatta la scelta, è un altro punto che era stato sottolineato dalle opposizioni in Commissione, di escludere le questioni relative alla previdenza, all'assistenza e al lavoro, però ricordo, l'ha già segnalato il relatore, lo ricordo a me stesso, che all'articolo 1 viene ripresa la possibilità di ricorrere, per esempio, al trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi alla autorità giudiziaria.

Quindi, viene consentita tale facoltà anche nelle cause vertenti su diritti che hanno nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso ha previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Quindi, c'è questa disposizione nell'articolo 1, così come per quanto riguarda il trasferimento in sede arbitrale, così come per quanto riguarda l'articolo 2, relativo alla negoziazione assistita, è prevista la possibilità di essere assistiti da uno o più avvocati ed è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo, quindi anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Quindi, ho voluto rileggere a me stesso questo primo comma proprio per far capire come è importante anche questa spinta nella cultura di un cambio di mentalità e, quindi, nel senso di incentivare i cittadini a questa forma alternativa della giurisdizione.

**Il comma 1-bis – e questa è un'aggiunta che è stata introdotta dal Senato –, tra l'altro, affronta il tema anche delle amministrazioni pubbliche e correttamente dice che è fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente. Quindi, si vuole anche coinvolgere giustamente l'avvocatura pubblica, laddove sia presente nella pubblica amministrazione, proprio per responsabilizzare anche la pubblica amministrazione, che nella statistica del contenzioso spesso è anche parte del contenzioso stesso.**

Questi sono i punti che ho voluto riprendere. L'altra novità – e concludo veramente – è quella in materia di separazione e divorzio, riguardo alla quale mi limito, senza aggiungere altro a quello che ha detto già il relatore, a risottolineare come si tratta di casi in cui vi sia l'accordo delle parti. Sono casi limite, perché la disposizione non riguarda tutti i casi di separazione e divorzio. E anche in questo settore, se noi andiamo a vedere questa semplificazione, laddove le parti lo richiedano, comunque esistono anche tante cause di divorzio e di separazione in cui le parti chiedono una accelerazione, in cui le parti lamentano la lentezza anche degli adempimenti che sono successivi alla sentenza. Infatti, se noi poi andiamo a vedere i tempi di pubblicazione della sentenza e di tutti quegli adempimenti che sono successivi alla sentenza, a volte ci sono dei ritardi chiaramente

dovuti sempre al numero dei procedimenti e agli adempimenti che si devono fare. Anche in quell'ottica, una delle idee del Governo è proprio quella di puntare sull'ufficio del processo, intanto per accentuare e investire in tutta quella parte che deve stare accanto al giudice, sia con il personale amministrativo che con l'informatizzazione, proprio per aiutare il giudice a non avere questi adempimenti formali che non riguardano l'esercizio della giurisdizione e aiutare lo stesso personale amministrativo a velocizzare le fasi di pubblicazione.

Quindi, anche con questo provvedimento si vuol dire, dove le questioni non sono particolarmente delicate, dove c'è accordo delle parti, consentiamo alle parti di procedere con un nuovo procedimento, così come è stato già indicato e spiegato dal relatore.

Vi ringrazio per l'attenzione, rimango a disposizione per ogni chiarimento nel corso del dibattito.